



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

I.I.S. ISA CONTI E. VAINICHER
LIPARI (ME)
Prot. 0004131 del 20/04/2026
IV (Entrata)

Ai Dirigenti/Coordinatori delle scuole
statali e paritarie di secondo grado
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Oggetto: esami di idoneità e integrativi A.S. 2025/2026 - Indicazioni operative.

Al fine di garantire la corretta applicazione del D.M. n. 218/2025 con la presente si forniscono indicazioni sui requisiti di ammissione e sugli adempimenti propri dello svolgimento degli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.

Premessa

L'art. 31, c. 2 del D.Lgs. n. 226/05 ha abrogato il dettato normativo di cui all'art. 192, c. 5 del D.Lgs. n. 297/94, in cui si consentiva di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. Pertanto, nella sessione unica di esami del corrente anno scolastico si potranno sostenere alternativamente esami integrativi o esami di idoneità.

ESAMI INTEGRATIVI

L'art. 8, c. 1, del D.M. n. 218/25 ha annullato il D.M. n. 5/21 che disciplinava, tra l'altro, gli esami integrativi, disponendone l'inapplicabilità.

La nuova disciplina degli esami integrativi è contenuta nell'art. 5, c. 3, del D.L. n. 209/25, che ha sostituito l'art. 1, c. 7, del D.Lgs. n. 226/05, prevedendo che *solo a decorrere dal terzo anno gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi.*

1. ESAMI DI IDONEITÀ

1.1 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 del succitato D.M. n. 218/25, lo studente può sostenere gli esami di idoneità, nello stesso anno scolastico, per non più di DUE anni di corso, successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione, per effetto di scrutinio finale.

1.2 Requisiti di ammissione – art. 4, commi 4 – 5 – 6

1.2.1 - Il D.M. n. 218/25 prevede che possono sostenere gli esami di idoneità:

- i CANDIDATI ESTERNI, per accedere ad una classe successiva alla prima;
- gli STUDENTI, che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

- i CANDIDATI INTERNI, che vogliono accedere ALLA classe successiva a quella alla quale risultano già ammessi.

I candidati devono aver già conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ovvero analogo titolo/livello conseguito all'estero o presso una scuola straniera in Italia), da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi (ad esempio, se nell'A.S. 2025/2026 si chiede l'idoneità alla quarta classe bisogna aver acquisito il diploma di secondaria 1° grado non dopo l'A.S. 2022/2023). Sono dispensati da tale obbligo di intervallo i candidati, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

1.2.2 - Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nei percorsi quadriennali e nei percorsi di secondo livello per adulti.

1.3 ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE STATALI E PARITARIE

1.3.1 - L'art. 4, c. 2, del D.M. n. 218/25 stabilisce che gli esami di idoneità *si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza*; ciò comporta che il dirigente/coordinatore deve verificare preventivamente la capienza delle aule dell'Istituto e la disponibilità di posti, per poter accogliere i candidati.

Secondo consolidata giurisprudenza, non è possibile fare sostenere ad un candidato esterno gli esami di idoneità, senza che lo stesso frequenti nella medesima scuola il successivo anno scolastico (tra gli altri T.A.R. Lombardia n. 3586/2010).

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni e ciò comporta che:

- non si possano svolgere sessioni di esami di idoneità DOPO l'avvio delle lezioni;
- non si possano attivare PIÙ sessioni di esami di idoneità, nel corso dello stesso anno scolastico.

1.3.2 - Il dirigente/coordinatore nomina apposita Commissione, composta *dai docenti della classe, cui il candidato aspira*, che devono rappresentare tutte le discipline sulle quali questi dovrà sostenere gli esami (art. 5, c. 1).

1.3.3 - Della Commissione, ove previsto dagli ordinamenti, devono far parte, con pienezza di voto deliberativo, anche gli insegnanti tecnico-pratici e/o i conversatori di lingua straniera, che attribuiscono il voto per l'ambito di rispettiva competenza didattica. Pertanto, il voto unico sarà assegnato dalla Commissione, sulla base degli elementi di giudizio, già forniti dal docente della disciplina e dall'ITP/conversatore.

1.3.4 - La Commissione è presieduta dal dirigente/coordinatore, se l'esame si riferisce ad UN solo anno di corso, mentre è presieduta da un Dirigente scolastico esterno, nominato dall'USR, se l'esame di idoneità *si riferisce a DUE anni di corso*.

1.3.5 – Le scuole statali e paritarie, al fine di consentire la tempestiva nomina del Dirigente scolastico esterno comunicheranno alla PEC del rispettivo Ambito territoriale, **entro e non oltre il 13/06/2026**, le informazioni dei candidati che abbiano avanzato richiesta di sostenere esami d'idoneità riferiti a DUE anni di corso (dati anagrafici e quelli relativi ai due anni di corso da recuperare)

1.3.6 – Le scuole statali e paritarie della regione Sicilia, espletano gli esami d'idoneità riferiti a DUE anni di corso, nell'unica sessione 2025/2026, **dal 20/07/2026 al 31/07/2026**.

1.3.7 - All'inizio della sessione, le Commissioni devono esaminare i programmi presentati dai candidati, che devono essere conformi ai curricoli ordinamentali: l'art. 6, c. 1 del D.M. 218/25 considera tale



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

rigorosa disamina *condizione indispensabile per l'ammissione agli esami*.

1.3.8 - L'art. 6, c. 2, del D.M. n. 218/25 dispone che i candidati sostengono gli esami su *tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione*. I candidati esterni, che hanno seguito un diverso corso/indirizzo di studi, sostengono gli esami su tutte le discipline di tutti gli anni, per i quali non hanno la promozione o l'idoneità e sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle seguite negli anni di corso, che hanno concluso con esito positivo (D.M. n. 218/2025, art. 6, c. 3). A tal fine, come già evidenziato, si rende indispensabile che le Commissioni, in fase istruttoria, abbiano ben chiaro il curriculum di studi pregresso dei candidati.

1.4 PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE

1.4.1 – I candidati, che provengono dal medesimo corso/indirizzo di studi della classe cui aspirano, sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione (art. 6, c. 2).

I candidati che, invece provengono da un percorso di studi diverso da quello cui aspirano, *sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo* (art. 6, c. 3).

1.4.2 - Le prove, per accertare la preparazione dei candidati, possono essere scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali (art. 6, c. 4 D.M. n. 218/25). Le prove d'esame, per struttura e per tipologia, devono essere le stesse di quelle previste durante il corso dell'anno scolastico per ciascuna disciplina, così come deliberato dagli organi collegiali.

Parimenti, le valutazioni delle prove di esame devono essere effettuate, attenendosi ai criteri ed alle griglie di valutazione, già deliberati e previsti nel PTOF.

1.4.3 - Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a DUE anni, svolge prove *distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina* (D.M. n. 218/25, art. 6, c. 4). La Commissione, al termine dello svolgimento di tutte le prove previste per la prima annualità, procederà con lo scrutinio che consentirà, se positivo (ossia aver riportato 6/10 in ciascuna disciplina oggetto d'esame), lo svolgimento delle prove d'esame della seconda annualità.

1.4.4 - Per gli esami di idoneità al penultimo e/o all'ultimo anno di corso la Commissione, al termine delle operazioni di valutazione, procede con l'attribuzione del credito scolastico relativo al terzo e/o al quarto anno.

1.4.5 - Per quanto attiene alla Formazione scuola-lavoro, giova riportare gli adempimenti già fissati nell'art. 3, commi 7, 8 del DM n. 226/24, secondo cui la Commissione, al termine dell'esame di idoneità e tenendo conto delle attività documentate dal candidato e delle competenze maturate in tali attività, esprime apposito parere da consegnare al Consiglio di classe dell'anno successivo, ai fini della progettazione delle attività di FSL e della determinazione del monte ore utile al raggiungimento dei parametri prescritti per indirizzo di studi.

1.4.6 - Nel caso in cui, nella medesima scuola siano presenti in contemporanea, la Commissione relativa ad esami riferiti ad UN anno di corso (presieduta dal dirigente/coordinatore) e quella relativa ad esami riferiti a DUE anni di corso (presieduta da un Dirigente scolastico, nominato dall'USR), al fine di garantire uniformità in tutti gli aspetti dei lavori d'esame (criteri e griglie di valutazione, struttura e contenuti delle prove scritte, modalità di conduzione e contenuti della prova orale...), entrambe le Commissioni operano



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

in seduta plenaria. Ne discende che l'unica sessione degli esami d'idoneità A.S. 2025/2026 sarà espletata nella finestra temporale già indicata e cioè dal **20/07/2026 al 31/07/2026**.

2. CANDIDATI PROVENIENTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per i candidati in possesso di diploma di Qualifica e/o di Tecnico dell'leFP, considerato che i due sistemi (quello dell'istruzione e quello della formazione professionale), non consentono in linea generale di determinare automaticamente un'univoca e piena corrispondenza dei piani di studio e dei profili di competenza in uscita, nell'ottica del riconoscimento delle competenze acquisite, in termini di crediti formativi e per garantire il successo formativo ed il ri-orientamento, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

2.1 - Nel caso in cui il candidato chieda l'ammissione alla frequenza di una classe di un **percorso di istruzione Liceale o Tecnica**, potrà sostenere l'esame di idoneità alla frequenza del solo TERZO anno del percorso di studi richiesto. A tal fine, avendo già acquisito le competenze di base previste dall'obbligo di istruzione, sosterrà esami d'idoneità sulle discipline e/o parti di discipline non comprese nel piano di studio del corso leFP di provenienza, relativamente al PRIMO ed al SECONDO anno di corso.

2.2 – Nel caso in cui il candidato chieda di essere ammesso ad un percorso di **Istruzione Professionale**, ai sensi del DM n. 118/24, la specifica Commissione per i passaggi tra i sistemi (CPS), nominata dall'istituzione scolastica presso la quale si intende effettuare il passaggio, ha il compito di svolgere una puntuale valutazione delle competenze già acquisite dal candidato, al fine di determinare l'anno di corso di inserimento. La compatibilità e l'accurata comparazione dei rispettivi piani di studio saranno alla base dell'accertamento delle competenze previste dal profilo in uscita per l'anno di corso dell'indirizzo IP, cui il candidato aspira. Pertanto, egli sosterrà prove scritte e/o scrittegrafiche e orali sulle discipline e/o parti di discipline non comprese nel piano di studio del corso leFP di provenienza.

Si rappresenta la necessità di porre la dovuta attenzione, in sede di scrutinio, all'attribuzione dei voti soprattutto ai fini del riconoscimento del credito scolastico relativo al terzo e/o al quarto anno IP.

Con nota di pari oggetto, il Dipartimento regionale dell'istruzione indicherà ai coordinatori gli ulteriori adempimenti propri delle scuole paritarie.

Il Direttore Generale
Filippo Serra